



*Procura della Repubblica presso il Tribunale  
Parma*

**Direttiva n. 7/2024**

**Oggetto:** “elenchi mensili” di ignoti ex art. 107-bis disp. att. c.p.p. - Truffe “trading online” –  
**Integrazione della direttiva n. 4/2024 del 17.1.2024**

Ai Magistrati (togati ed onorari) – Sede  
Al Comandante della Sezione Polizia postale e delle comunicazioni Parma

*e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.*  
Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici);  
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma;  
Presidente della Camera Penale di Parma

*ed altresì per doverosa informazione*  
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

***Il Procuratore della Repubblica  
Il Magistrato di riferimento per l'informatica***

Facendo seguito alle intese verbali (con l'Ufficio di Polizia Giudiziaria in indirizzo) ed alla interlocuzione a mezzo mail (per i Magistrati togati), appare opportuno integrare la direttiva n. 4/2024 del 17.1.2024, punto a), per quanto riguarda le specifiche vicende di competenza del *Centro Operativo per la sicurezza cibernetica – Sezione operativa per la sicurezza cibernetica – Polizia Postale e delle comunicazioni* di Parma (comunque per le vicende portate all'attenzione di detto organo), aventi ad oggetto le truffe di competenza della Procura circondariale, realizzate attraverso contatti via internet, con particolare riferimento al settore del *trading online*.

Invero, si deve prendere atto delle seguenti circostanze, emerse dall'attività investigativa posta in essere dalla *Polizia Postale e delle Comunicazioni* di Parma:

- le utenze telefoniche utilizzate dai truffatori sono sistematicamente aperte a nome di persone inesistenti, o comunque non censite;
- i conti sui quali confluiscono i proventi della truffa sono aperti all'estero;
- nei rari casi in cui si è riusciti a fare, in passato, qualche accertamento, è emerso che i proventi vengono “spacchettati” (sempre all'estero) e finiscono in vari *rivoli*, sui quali risulta nella sostanza impossibile fare accertamenti.

In linea di massima, dunque, tale situazione di fatto rende inutile qualsivoglia delega di indagine da parte di questo Ufficio, di tal che -anche al fine di concentrare gli sforzi investigativi (della PG e della Procura) su vicende meritevoli di approfondimento- appare più proficuo che le relative denunce vengano inserite negli elenchi *ignoti* da compilare mensilmente ai sensi dell'art. 107-bis disp. Att. C.p.p.

Pertanto, nella direttiva n. 4/2024 del 17.1.2024, dopo il punto a/1-c), a proposito degli atti da inoltrare mediante gli elenchi mensili, vanno inseriti i seguenti punti:

**d)** la *Polizia Postale e delle Comunicazioni* di Parma inserirà nell'elenco mensile quelle denunce e querele (riferite alle truffe, con particolare riferimento a quelle relative al *trading online*) che -all'esito di una prima valutazione- presentino caratteristiche tali (utenze telefoniche utilizzate dai truffatori, aperte a nome di persone inesistenti, o comunque non censite; conti di destinazione aperti all'estero, soprattutto all'interno di Stati non adusi a fornire adeguata collaborazione; e così via) da far ritenere -anche con riferimento all'entità della somma oggetto di truffa- l'assenza di utilità nell'avvio/prosecuzione delle indagini;

**e)** nella nota di trasmissione dell'elenco di cui al punto precedente si darà atto delle circostanze (sommariamente ivi descritte) che rendono di fatto inutile l'attività investigativa, per cui l'inoltro in Procura di denunce o querele singole sarà riservato ai casi in cui appaia utilmente esperibile un'attività di indagine, ovvero vi sia richiesta di avviso ex art. 408 c.p.p. da parte della persona offesa.

La *Polizia Postale e delle comunicazioni* di Parma è invitata alla scrupolosa osservanza di tale direttiva, ed altresì delle seguenti disposizioni:

- a) le denunce e le querele -riconducibili alla su riportata lettera d)- eventualmente ancora giacenti possono essere trasmessi mediante unico elenco;
- b) per le denunce e le querele dell'anno 2023 si trasmetteranno gli elenchi raggruppati per mese, secondo le modalità analiticamente descritte al punto b) della direttiva n. 4/2024;
- c) **per la raccolta delle denunce e delle querele si richiama il contenuto della direttiva n. 14/2022 del 28.10.2022, punto q)**<sup>1</sup>.

**La presente direttiva ha efficacia immediata.**

**Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.**

Parma, 31.1.2024

**IL MAGRIF**

*Dott.ssa Francesca Arienti*



ARIENTI  
FRANCESCA  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
31.01.2024  
12:17:02  
GMT+01:00

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

*dott. Alfonso D'Avino*



D'AVINO ALFONSO  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA  
31.01.2024 12:40:13  
GMT+01:00

**<sup>1</sup> La direttiva n. 14/2022 del 28.10.2022, punto "q", recita testualmente:**

**"q) Riflessioni sulle modalità di raccolta della querela**

*Com'è noto, la querela è la dichiarazione nella quale la parte manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato (art. 336 c.p.p.) e pertanto differisce dalla denuncia, che è la segnalazione di un reato perseguibile di ufficio che chiunque può presentare al Pubblico ministero o alla Polizia giudiziaria (art. 333 c.p.).*

*In altri termini, per i reati per i quali, come condizione di procedibilità, è prevista la querela, è necessario che la parte espressamente manifesti la volontà che si proceda, non essendo sufficiente la sola segnalazione.*

*E' assolutamente necessario che questa volontà venga manifestata in maniera chiara e inequivoca perché da essa dipende la procedibilità o meno del reato: se un soggetto si limita a segnalare (ad esempio) di aver ricevuto una minaccia, senza però chiedere espressamente che si proceda per tale fatto, il reato sarà improcedibile.*

*E tuttavia non bisogna cadere nell'eccesso opposto -come talvolta sembra emergere dalla lettura quotidiana delle notizie di reato che pervengono in Procura- ovvero inserire, nei verbali di raccolta delle segnalazioni dei privati, delle formule di stile palesemente prestampate, per cui appare sempre e comunque che si tratti di querela, pur quando non ce n'è bisogno.*

*In sostanza, dunque, quando il privato si presenta per rappresentare un fatto procedibile a querela, è necessario che dal relativo verbale appaia certo ed inequivocabile che sia stato il privato a manifestare la volontà che, per tale fatto, si proceda contro il responsabile, senza l'uso di prestampati o formule prestabilite (sarebbe preferibile che la Polizia giudiziaria chiedesse al privato se, per quel fatto, intenda chiedere che si proceda penalmente)".*